

Autonomia della magistratura e riforma del CSM

Francesco Puleio

*Procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Catania
Coordinatore DDA*

Riassunto

L'intervento si occupa del ruolo e della funzione del Consiglio Superiore della Magistratura quale è venuto a concretamente dispiegarsi nel corso degli anni, dall'originario disegno del legislatore costituzionale alle prassi degenerative, emerse da recenti indagini giudiziarie, legate all'appartenenza dei suoi componenti togati alle cd. *correnti*. Dopo un breve riepilogo sull'origine e la funzione storica delle *correnti*, esso prende in esame il recente disegno di legge governativo, proponendo alcune possibili modifiche per limitare il potere delle correnti della magistratura all'interno del Consiglio senza comprometterne l'indipendenza.

Parole chiave: Consiglio Superiore della Magistratura, sistema elettorale, indipendenza, correnti, sorteggio, autonomia

Abstract. *Autonomy of the Judiciary and Reform of the CSM*

The paper concerns the role and function of the Italian High Council of the Judiciary as concretely unfolding over the years. It starts from the original design of the constitutional legislator and ends to the degenerative practices related to the membership of the magistrates to the so-called "currents" that emerged from recent judicial investigations. After delivering a brief summary on the origin and historical function of the currents, the paper examines the recent government bill, proposing some possible changes to limit the power of the currents within the Council without compromising their independence.

Keywords: High Council of the Judiciary, electoral system, independence, currents, draw, autonomy

DOI: 10.32049/RTSA.2021.2.04

1. Premessa. Il bricolage giudiziario

Negli ultimi venti anni, quasi ogni governo si è ripromesso di legare il suo nome ad epocali riforme della giustizia. In realtà si sono sempre introdotte toppe e rammendi, in un bricolage più o meno raffazzonato (quando non interessato) che ha coinvolto questo o quel settore della complessa macchina giudiziaria, senza essere in grado di mutare significativamente lo stato dei problemi. Ora è annunciata una nuova iniziativa legislativa. Sarebbe la benvenuta se affrontasse la questione centrale della giustizia italiana: quella gravissima dei tempi. Si è chiesto mille volte, da tutti. Il problema però rimane enorme e strutturale. Sono necessari ammodernamenti informatici, qualificazione del personale amministrativo, semplificazione dei pesanti e spesso inutili orpelli procedurali, certezza della pena e deflazione del dibattimento mediante incentivi ai riti alternativi. Un orizzonte di interventi probabilmente troppo ampio, nelle attuali condizioni di disomogeneità, quando

non di contrasto tra le forze politiche.

Ma, inevitabilmente, dei tanti e diversi problemi che affliggono il sistema giudiziario italiano, tiene banco adesso quello rivelato dalla vergogna dei traffici tra parlamentari e magistrati per coprire posti rilevanti in uffici giudiziari e della valanga di comunicazioni e conversazioni captati e tesi ad una penosa realtà di mercanteggiamenti personali. Nell'attuale situazione, l'intervento è necessario; il pericolo è che taluno cerchi di approfittarne per introdurre (come un cavallo di Troia) riforme strumentali tese a limitare l'autonomia e l'efficienza della magistratura.

Tipico esempio, la proposta, formulata da più parti, di separare le carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, suggestione che – come un fiume carsico – periodicamente s'ingrotta e riaffiora nel dibattito politico-giudiziario nazionale (Ghidini, 2020). A ben vedere, la disgiunzione delle carriere non ha nulla a che fare con l'efficienza e la correttezza delle scelte del CSM; ciò nonostante, viene egualmente invocata, forse perché non esiste questione in materia di diritto per la cui soluzione una parte del mondo politico e dell'avvocatura non la metta avanti: una panacea (Puleio, 2020).

L'argomento è vastissimo e ci porterebbe fuori tema; qui basterà dire che ogni magistrato, nei diversi ruoli, deve perseguire un unico ed unitario interesse generale: contribuire ad accertare la verità dei fatti nei modi processuali stabiliti, e decidere di conseguenza, secondo la legge. Il p.m. deve cercare, con pari impegno, prove a carico e a discarico dell'indagato e, se del caso, chiedere l'archiviazione o l'assoluzione. Anch'egli è dunque, in senso proprio, «parte imparziale» del processo, a differenza del difensore, che fa l'interesse privato e personale dell'imputato. Al giudice, poi, spetterà di valutare le prove e gli argomenti presentati dall'uno e dall'altro. La giustizia come servizio pubblico reso ai cittadini non ha bisogno di un p.m. particolarmente versato nella investigazione pura (per nostra fortuna, l'ordinamento italiano conosce ben tre forze di polizia giudiziaria a compiti generali, diverse forze di polizia con funzioni settoriali ed una miriade di servizi specializzati) ma di un p.m. permeato della cultura della giurisdizione, che si ponga quale prima garanzia, nella fase delle indagini preliminari e comunque anche in seguito, dei diritti delle persone offese e degli indagati: in una parola, che sappia fare il magistrato.

2. Un giudice a Berlino

Torniamo dunque al tema all'ordine del giorno: la riforma del CSM e del sistema dell'autogoverno della magistratura, improntato all'indipendenza del giudice e (sinora) anche del p.m. (Zagrebel'sky, 2020).

Si tratta di un cardine dell'ordinamento costituzionale dello Stato, e non nell'interesse dei magistrati, ma dell'intera collettività nazionale, alla quale poco gioverebbe avere, anziché un giudice a Berlino (che dà ragione al mugnaio di Potsdam contro l'influente feudatario che vuole sottrargli l'acqua del mulino per alimentare una peschiera) un corpo di burocrati asserviti al potere politico. Ed è corollario dell'indipendenza la politicità della giurisdizione (intesa come interpretazione, in senso ampio, della legge), che costituisce uno dei poteri dello Stato esercitato in modo autonomo dagli altri poteri e che con essi promuove i processi di decisione collettiva. In fondo, la democrazia si basa sul porre ciascun potere a salvaguardia del prevaricare degli altri. Il CSM è chiamato ad esprimere, nel rispetto delle riserve di legge contenute in Costituzione e nel riconoscimento della superiorità della fonte legislativa, un proprio indirizzo di politica giudiziaria, diretto ad attuare i fini assegnati dalla Costituzione (Barbieri, 2020).

Per queste ragioni un intervento riformatore erosivo della discrezionalità dell'Organo di autogoverno, probabilmente opportuno e inevitabile a causa del terribile momento che il sistema consiliare sta attraversando, non può consistere nel fissare criteri di fonte legislativa prestabiliti in termini così analitici e dettagliati da rendere strettamente esecutive e vincolate le scelte del CSM. Negli atti della Commissione Paladin (istituita presso la Presidenza della Repubblica all'inizio degli anni '90 per lo studio dei problemi concernenti la disciplina e le funzioni del CSM) si legge «l'esistenza di un organo quale il Csm rischierebbe di non avere senso, se i provvedimenti ad esso spettanti fossero del tutto vincolati alla necessaria e meccanica applicazione di preve norme di legge» (Silvestri, 2017).

3. Le cause della crisi

Volendo tentare, sia pur nei limiti del presente intervento, una sommaria analisi delle cause dell'attuale situazione di crisi, è da dire che questa è stata favorita da riforme poco ragionevoli.

La prima, quella riguardante la gerarchizzazione esasperata delle Procure, in cui il capo è diventato un dirigente con importanti refluenze nelle relazioni con la politica. Da ciò è derivato l'estremo rilievo della figura del procuratore della Repubblica, su cui si incentra l'attività dell'Ufficio e la gestione delle indagini.

La seconda riforma è stata rappresentata dalla modifica dell'ordinamento giudiziario, che ha consentito di partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli incarichi direttivi i magistrati con la seconda valutazione di professionalità, quindi con soli otto anni di anzianità, mentre in precedenza si poteva aspirare a dirigere un ufficio dopo almeno venti o trenta anni di servizio, avendo compiuto comunque un percorso di maturazione professionale. Il fatto di consentire gli incarichi direttivi ai 40enni ha intorbidato la passione per questo mestiere, che è uno dei più belli del mondo. Molti colleghi si sono sentiti sollecitati dalle aspettative di carriera e molto meno dalla passione per un servizio che ti costringe all'isolamento.

A ciò si è aggiunto, infine, nel quadro di una generalizzata degenerazione dei comportamenti sociali, uno scadimento etico nella concezione dell'autogoverno, che ha consentito lo sviluppo di prassi inaccettabili, frutto di una trama di schieramenti cementati dal desiderio di occupare ruoli di particolare importanza giudiziaria e amministrativa, in un intreccio di contrapposte manovre, di scambi, talvolta con palese indifferenza al merito delle questioni e alle capacità individuali (Travaglio, 2020).

4. Il piano di intervento

Allo stato, secondo le dichiarazioni dei principali esponenti politici e di governo, nella complessa opera di rifondazione dell'autogoverno della Magistratura, unica è la finalità

dichiarata: sganciare l'azione del Consiglio dalle seduzioni della politica e dall'influenza delle correnti, e su questo, vale la pena di spendere subito due parole; triplice il piano degli interventi avanzati, sui quali si tornerà più avanti, analizzando sia pure sommariamente le proposte di modifica: *a)* ridefinire il sistema elettorale; *b)* immunizzare (oggi si direbbe: sanificare) i magistrati dalle possibili degenerazioni correntistiche e carrieristiche; *c)* circoscrivere la discrezionalità dell'Organo nella attribuzione degli incarichi di vertice (Borgna, 2020).

5. Le correnti

Nate come veicoli di dibattito e orientamento culturale (pubblico e trasparente), esse hanno svolto una funzione assai utile per incrinare l'estraneità dei giudici rispetto alla società civile e per cercare di introdurre in un corpo tradizionalmente burocratico il rifiuto del conformismo (inteso come gerarchia, logica di carriera, giurisprudenza imposta dall'alto, passività culturale: tutti fattori di subalternità alla politica) (Travaglio, 2016). Malauguratamente (per di più mentre si intensificavano gli attacchi all'indipendente esercizio della giurisdizione da parte di settori politici e della società tradizionalmente restii all'indipendente e completo dispiegarsi del controllo di legalità), le correnti hanno subito una involuzione: da luogo di confronto fra culture e idee sono diventate – quale più quale meno – cordate di potere per il conferimento clientelare di incarichi e la nomina di dirigenti.

Di fatto, quasi ogni quadriennale elezione dei componenti del Consiglio si è svolta sotto nuove leggi, tutte adottate all'insegna della lotta al correntismo nella magistratura (Caselli, 2020).

Il più delle volte le intenzioni politiche non si sono realizzate, perché le associazioni di magistrati esistono e non si cancellano per legge. Lo fece, quasi cento anni fa, il regime fascista con la legge n. 563 del 3 aprile 1926, che vietava agli impiegati pubblici l'adesione a qualunque sindacato ed imponeva di devolvere la propria Cassa a un qualche sindacato fascista creato ad hoc. L'Associazione generale fra i magistrati d'Italia (AGMI) decretò così,

con un gesto di sfida al regime, il proprio autoscioglimento. Con un editoriale dal titolo «L'idea che non muore», apparso sull'organo di stampa associativo, se ne spiegavano le ragioni: «la mezzafede non è il nostro forte: la 'vita a comodo' è troppo semplice per spiriti semplici come i nostri. Ecco perché abbiamo preferito morire».

Caduto il fascismo, l'Associazione nazionale magistrati (ANM) si ricostituì ufficialmente il 21 ottobre 1945, mentre quelle che sarebbero divenute le 'correnti' presero vita sul finire degli anni '50, con la nascita di Terzo potere, espressione soprattutto della magistratura di primo grado (1957), e dell'Unione magistrati italiani (1961), che riuniva prevalentemente i magistrati di cassazione; più tardi si sarebbe costituita Magistratura indipendente, la corrente più moderata (1962), e poi, ancora, Magistratura democratica, portatrice di idee più progressiste (1964). E fu proprio l'associazionismo, quale strumento di dibattito e di orientamento culturale, a guidare la magistratura nella lunga marcia di affrancamento dal potere politico, imboccando la strada di una reale indipendenza, nel corso della quale il sistema giudiziario divenne garante dell'effettività dei diritti sociali, venendo a misurarsi, nel volgere di pochi anni, con stragismo, terrorismo, mafia e corruzione sistemica, in una sino ad allora inedita funzione di controllo delle logiche di potere più o meno deviate.

Come si vede, vicende non prive di pagine luminose, dolorosi lutti e grande dignità istituzionale. E i raggruppamenti si distinguevano per significative diversità riguardanti il ruolo del giudice giurista, chiamato ad interpretare le leggi prima di applicarle, oppure relative alla visione dell'organizzazione degli uffici giudiziari e delle loro priorità. Concezioni diverse, radicate nella storia, fondate sulla Costituzione: legittime, ma diverse. Perché chi ancor oggi proclama che i giudici non interpretano, ma applicano le leggi, dice una cosa che non ha fondamento. Nel corso dei secoli, sembravano crederci personaggi più o meno illustri, da Giustiniano a Robespierre a Stalin. Ma non è mai stato vero. Il pensiero moderno ha fatto propria una diversa concezione, così nitidamente sintetizzata da Piero Calamandrei:

Anche se il giudice potesse riuscire a dimenticarsi, mentre giudica, delle sue opinioni e della sua condizione personale, egli avrebbe sempre il dovere, per applicare fedelmente la legge, di interpretarla; ma interpretarla

vuol dire risalire alla ratio da cui è nata, cioè in sostanza alla ispirazione politica che circola in essa e la rende socialmente attuale. Il che porta a ritenere che in ogni interpretazione giuridica vi sia un certo margine di scelta politica (Calamandrei, 1959, p. 237).

Il sistema delle leggi, con la Costituzione al vertice, è più complesso di quanto mostrino di credere coloro che vogliono ridurre il giudice ad un mero esecutore di algoritmi giuridici. E le opzioni interpretative, degnamente argomentabili, sono molteplici. In questo contesto, la magistratura prese a dividersi, dando inizio a forti, talora violente, spesso nobili discussioni. E il CSM, in un modo o nell'altro eletto dai magistrati, ne è stato lo specchio. Con pagine buie o almeno inadeguate, certo. Ma anche con pagine di altro segno. La magistratura, con la Sezione disciplinare del Consiglio, ha espulso e sanzionato i magistrati iscritti alla P2. Quale altra istituzione della Repubblica ha fatto lo stesso?

6. La strampalata ipotesi del sorteggio

Innanzitutto, una notazione positiva: sembra accantonata (definitivamente?) la sconcertante ipotesi, profumata di incostituzionalità, del sorteggio (Tinti, 2019). Non si deciderà secondo i capricci della sorte, come il giudice Briagliadoca di Rabelais, che decideva le cause tirando i dadi, la composizione dell'Organo di autogoverno della magistratura (Silvestri, 2020). E meno male. Uno non vale uno: porre alla guida di organizzazioni investite di gravi responsabilità soggetti inadatti od improvvisati comporta conseguenze spesso catastrofiche: e dovrebbero avercelo insegnato recenti vicende in cui competenza, accortezza e soluzioni consapevoli sono talvolta andate a gambe all'aria.

Scriveva qualche anno fa Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale, a proposito dei progetti di riforma del sistema elettorale del CSM:

[II] sistema del sorteggio [...] mi sembra il più irrazionale di tutti, giacché sottrarrebbe gli eletti ad ogni valutazione di capacità da parte degli elettori e non contribuirebbe peraltro ad evitare le trattative correntizie, ma solo di affidarle al caso, aggiungendo una forte componente personale di chi, sentendosi svincolato da

ogni responsabilità, potrebbe regolarsi – com'è avvenuto in ambito universitario – sul motto “ora o mai più”. (2017).

E del resto, nessuno ha mai proposto di estrarre a sorte i membri del Governo o gli amministratori delle grandi imprese pubbliche; nel settore privato, non si transige sul principio di competenza. Per fare un esempio paradossale (ma non troppo), persino nelle riunioni della Cupola o della Santa non risulta che qualcuno si sia mai sognato di suggerire che *Cosa nostra* o la *'Ndrangheta* si affidassero al gioco dei bussolotti per selezionare il *Capo dei Capi*. Probabilmente, l'incauto consigliere sarebbe stato sciolto nell'acido all'istante.

7. Le principali modifiche proposte. I collegi ristretti

Venendo alle proposte, sotto il primo profilo, la bozza di riforma circolata in questi giorni suggerisce di valorizzare la componente personalistica degli eletti. Allo scopo, viene elevato il numero dei componenti del Consiglio a 30 (20 togati e 10 di elezione parlamentare) al fine di introdurre più collegi elettorali uninominali di circoscritte dimensioni: uno riservato ai magistrati della Cassazione (che elegge i due rappresentanti più votati) e 19 per gli altri, composti ciascuno di circa 500 elettori, pari alla consistenza media di due distretti di corte d'appello. Per l'elezione nei 19 collegi “ordinari”, occorre invece la maggioranza assoluta dei voti espressi al primo turno, altrimenti si procede al ballottaggio, ventiquattro ore dopo il completamento dello spoglio elettorale, e ciò allo scopo di elidere le possibilità di accordi tra raggruppamenti (Bonafede, 2020).

Ragionando a prima lettura, è da dire che l'intervento potrebbe sortire gli effetti auspicati, ma che, per l'elevato tasso di tecnicismo che connota la materia – di rilievo costituzionale – della legislazione elettorale, non sembra idoneo a cambiare la natura del Consiglio. E ciò nella consapevolezza che è difficile preventivare quali siano gli esiti reali di una legge elettorale, riscontrabili soltanto dopo la prova del voto. Si spera che la modifica potrebbe

ricondere le correnti al ruolo loro proprio: rappresentare all'interno della magistratura i riferimenti ideali e politico-programmatici, abbandonando logiche corporative e di vera e propria consorteria in cui sono tristemente sprofondate. In ogni caso, va posta grande attenzione rispetto a proposte dirette ad introdurre formule ad effetti maggioritari, che potrebbero ridurre il pluralismo che va, invece, preservato e valorizzato in un organo essenzialmente di garanzia quale il CSM.

Detto questo, bisogna riconoscere che non esiste, per l'elezione dei membri del CSM, un sistema ottimale esente da inconvenienti, così come non esiste per qualunque tipo di elezioni. Si tratta di vedere quale potrebbe essere una soluzione più equilibrata (o meno squilibrata) rispetto alle diverse esigenze in gioco.

Il bilanciamento fondamentale è quello tra conservazione del pluralismo ideale e culturale – esistente nel corpo della magistratura e non esorcizzabile, per fortuna, con marchingegni elettorali – e valorizzazione delle capacità e dell'indipendenza dei singoli magistrati.

8. Tra magistratura e politica

Per ciò che attiene alla separazione dalla politica (le cd. “porte girevoli”), viene condivisibilmente precluso il rientro in ruolo dei magistrati che abbiano ricoperto incarichi elettivi (nazionali e regionali) o di sindaco in comuni con più di 100.000 abitanti. Diventeranno funzionari amministrativi. Per i candidati non eletti, si prevede la ricollocazione in ruolo in ufficio di distretto diverso da quello nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura. Cessato l'incarico, i consiglieri uscenti potranno presentare domanda per uffici direttivi o semidirettivi trascorsi 4 anni; chiedere di essere collocati fuori ruolo trascorsi 2 anni.

In una prima versione, si era poi stabilito che i componenti di nomina politica non avrebbero potuto essere o essere stati, nei 5 anni precedenti, parlamentari o membri del Governo. Stando alle cronache, tale limitazione (che avrebbe invero creato qualche

imbarazzo, posto che avrebbe delegittimato non solo l'attuale, ma tutti i vicepresidenti del CSM da decenni a questa parte) sembra caduta nella versione più recente nel progetto. Con una facile battuta, si potrebbe dire che, nell'ottica della riforma, la magistratura deve stare lontana dalla politica, ma non viceversa!

9. Le nomine degli uffici

Il terzo intervento, quello diretto a ridisegnare i confini della discrezionalità del Consiglio nelle nomine, appare, se possibile, ancora più delicato. È incontestabile che, nel conferimento degli incarichi direttivi, si sia assistito da recente a casi di grave incoerenza delle scelte e di non adeguatezza delle motivazioni. Negli ultimi anni la logica corporativa e consortile, e impietosamente lo testimonia il contenuto delle intercettazioni pubblicate, ha prevalso su valutazioni meritocratiche e di politica giudiziaria.

Come si diceva, spiace constatare che in tempi ancora più recenti, le associazioni di magistrati, dapprima chiaramente identificabili per la loro impostazione culturale e professionale, hanno visto scolorire le differenze ideali, divenendo progressivamente sempre più vicine a meri strumenti di gestione del consenso. In questo quadro, ha agito da detonatore la riforma che nel 2007 ha previsto la temporaneità degli incarichi direttivi ed abolito l'anzianità senza demerito quale criterio per la loro assegnazione. Intendiamoci: non che il sistema precedente fosse esente da censure. La direzione degli uffici affidata a magistrati anziani, al termine del loro percorso professionale, se preservava da eccessi ed arbitrarie logiche di schieramento, aveva talora comportato delle gestioni acefale di strutture complesse che richiedevano invece capacità organizzative e dinamismo, tratti talora estranei alla mentalità ed alle caratteristiche dei soggetti nominati quale premio alla carriera. Tanto per fare un esempio ormai divenuto di scuola, anziché Giovanni Falcone, il CSM preferì nominare alla guida dell'Ufficio Istruzione di Palermo il (molto) più anziano Antonino Meli, che smantellò il pool antimafia azzerandone il metodo di lavoro.

Come che sia, le modifiche hanno diabolicamente innescato un perverso circuito, nel quale alla transitorietà degli incarichi si è accompagnata la possibilità di ottenerne di nuovi e diversi scavalcando graduatorie decennali, e sempre con l'imprescindibile richiamo al "merito". Le storie che ora emergono sono l'ultima degenerazione, storie trasversali alle correnti, che vedono pochi maneggioni gestire interessi loro, forti dei voti ottenuti e che manovrano.

In conseguenza di ciò, è evidente che il peso delle lobby trasversali che troppo spesso gravano sulle scelte del Consiglio deve essere eliminato, e che deve essere ripristinata la correttezza delle scelte di conferimento degli incarichi. Ma qui cominciano le difficoltà. Come è stato osservato, è proprio la identificazione e la valutazione del merito il problema. Vi sono tra i magistrati, come in tutte le categorie, gli eccellenti, i mediocri e gli inadeguati. Uno non è uguale ad uno. Ma, al di là dei pochi giganti, dei tanti inetti e dei troppi infingardi, restano sempre molti candidati più o meno capaci e difficilmente classificabili sulla sola base di quanto risulta dal fascicolo personale, dove le valutazioni sfumano in una generalizzata e pertanto indistinta meritevolezza.

Di ciò consapevole, il progetto intende valorizzare la componente del merito e propone quali indicatori di valutazione delle attitudini le pregresse funzioni di direzione, le esperienze maturate nel lavoro giudiziario e i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti, come pure le capacità relazionali mostrate dall'aspirante.

Per infrenare gli spasmodici appetiti delle più giovani toghe, vengono innanzitutto reintrodotti i limiti temporali per la legittimazione alla presentazione delle domande (le cd. "fasce", vale a dire degli intervalli, di durata variabile – da tre a cinque anni per i direttivi, da quattro a sette per i semidirettivi – riferiti all'aspirante più anziano), in modo da escludere dalla valutazione gli altri aspiranti che non rientrino in tale arco di tempo. I criteri proposti per ottenere la guida di un ufficio giudiziario sono poi la specifica professionalità e l'acquisizione di capacità organizzative all'esito di una formazione mirata, come avviene per tutte le organizzazioni complesse, pubbliche o private.

La strada intrapresa non è quindi quella di abbandonare criteri meritocratici in favore di automatismi (anzianità) e di strumenti di incessante rotazione nell'incarico, che non

consentono una minima programmazione gestionale e, soprattutto, disconoscono ogni valore alle capacità organizzative, ma di temperare la specifica professionalità con un riferimento all'esperienza giudiziaria, vista come indicatrice di un arricchimento ed una maturazione professionale e, aggiungerei io, come uno strumento valutativo dei precedenti comportamenti e della storia personale di ciascuno.

10. Conclusione

Gli obiettivi perseguiti e i criteri prescelti sono condivisibilissimi, in astratto. Resta da vedere se si riuscirà ad investire su scelte trasparenti e verificabili e, soprattutto, su di una rigorosa procedura di nomina e di conferma nell'incarico non più basata su un metodo burocratico di controllo (incapace di individuare coloro che non sono veramente idonei) ma, piuttosto, su specifici indici di performance e soprattutto sulle informazioni provenienti da opinioni esterne (in particolare dai magistrati e dal personale dell'ufficio e dai Consigli dell'Ordine).

Le soluzioni cui tendere sono dunque quelle di valorizzare l'attività svolta negli uffici e non quella prestata negli incarichi di sottobosco ministeriale, di attendere alle nomine secondo rigorosi criteri cronologici, assicurando trasparenza e pubblicità alle sedute, ascoltando il territorio e procedendo ad audizioni dirette dei candidati nei casi di maggiore rilievo; di evitare le nomine per blocchi (cd. a pacchetto), foriere di scambi e comparaggi; di imporre – per un congruo periodo – agli eletti al CSM o ad incarichi dell'Associazione magistrati o delle correnti il rientro in ruolo e la impossibilità di chiedere l'assegnazione di incarichi direttivi o semidirettivi.

Cominciamo dal basso. Come si diceva un tempo, l'Intendenza seguirà.

Bibliografia

- Barbieri C. (2020). Basta status quo. *Il Foglio*, 7 giugno. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.ilfoglio.it/justizia/2020/06/07/news/basta-status-quo-320491/> (04/12/2020).
- Bonafede A. (2020). Una riforma del Csm scritta con spirito costituente e una stella polare: il merito. *Il Dubbio*, 6 giugno.
- Borgna P. (2020). Csm: più laici ma nominati da Quirinale e Consulta. *Il Fatto Quotidiano*, 25 giugno.
- Caselli G. (2020). Magistratura, per guarire servono riforme radicali. *Corriere della Sera*, 13 giugno.
- Calamandrei P. (1959). *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Ponte alle Grazie: Milano.
- Ghidini G. (2020). Giudici e pubblici ministeri, una cultura unitaria. *Corriere della sera*, 27 giugno.
- Puleio F. (2020). Una luce in fondo al tunnel. *La Sicilia*, 10 giugno.
- Silvestri G. (2017). Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale. *Questione Giustizia*, 4. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/consiglio-superiore-della-magistratura-e-sistema-costituzionale_489.php (04/12/2020).
- Silvestri G. (2020). Notte e nebbia sulla magistratura italiana. *Questione Giustizia*, 12 giugno. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.questionegiustizia.it/articolo/notte-e-nebbia-sulla-magistratura-italiana_12-06-2020.php (04/12/2020).
- Tinti B. (2019). Componenti Csm e Anm sorteggiati. *Italia Oggi*, 4 giugno. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.italiaoggi.it/news/componenti-csm-e-anm-sorteggiati-2363012> (04/12/2020).
- Travaglio M. (2016). Mi raccomando. *Il Fatto Quotidiano*, 7 gennaio.
- Travaglio M. (2020). No, vanno aboliti. *Il Fatto Quotidiano*, 25 giugno.
- Zagrebel'sky V. (2020). La resa dei conti e la reazione della magistratura. *Giustizia insieme*, 15 giugno. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.giustiziainsieme.it/it/>

attualita-2/1161-la-resa-dei-conti-e-la-reazione-dellamagistratura-di-vladimiro-zagrebelsky (04/12/2020).